



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 maggio 2019
(OR. en)

9200/19

EF 191
ECOFIN 487

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 aprile 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 213 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione e sulla revisione della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) e del regolamento (UE) n°806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 213 final.

All.: COM(2019) 213 final



Bruxelles, 30.4.2019
COM(2019) 213 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione e sulla revisione della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e
la risoluzione delle banche) e del regolamento (UE) n°806/2014 (regolamento sul
meccanismo di risoluzione unico)**

I. INTRODUZIONE

Il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari ha registrato notevoli progressi a seguito della crisi finanziaria. Vari atti legislativi sono stati adottati per introdurre norme in settori precedentemente non regolamentati e rivedere la normativa vigente. L'obiettivo generale consisteva nel rispondere alle preoccupazioni e nell'affrontare le carenze emerse durante la crisi finanziaria, nonché nel ridurre il rischio del riemergere di crisi (sistemiche).

In tale contesto, nel 2014 è stato introdotto un quadro giuridico minimo armonizzato dell'UE applicabile in caso di crisi bancarie¹, costituito dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche ("BRRD")². Il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico ("SRMR") integra detto quadro armonizzato³. Tali atti legislativi prevedono strumenti efficaci di risoluzione delle banche "in dissesto o a rischio di dissesto". Mentre la BRRD doveva essere recepita nel diritto nazionale da ciascuno Stato membro dell'UE, l'SRMR rappresenta un regolamento direttamente applicabile che accentra talune funzioni e decisioni di risoluzione per l'Unione bancaria. Pertanto, entrambi gli strumenti istituiscono congiuntamente il quadro di risoluzione dell'UE.

La BRRD e l'SRMR hanno istituito il principio secondo cui, qualora una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità di risoluzione può concludere che è di interesse pubblico sottoporre la banca a risoluzione, anziché applicare la procedura di insolvenza a norma del diritto nazionale. Tale interesse pubblico potrebbe, ad esempio, essere dovuto al fatto che la banca offre funzioni ritenute essenziali per l'economia, che non possono essere interrotte senza effetti avversi sulla stabilità finanziaria. Qualora non sia di interesse pubblico ricorrere alla risoluzione, la banca deve essere liquidata, in base alle norme in materia di insolvenza conformemente alla normativa nazionale.

In linea generale, una banca deve essere dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto se necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario per mantenere la sua solidità, liquidità o solvibilità e solo in casi eccezionali specifici una banca può ricevere un sostegno pubblico senza aver determinato tale condizione. Tali casi eccezionali comprendono una ricapitalizzazione cautelativa, nonché garanzie dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali e garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione⁴.

Il quadro garantisce che gli azionisti e i creditori sostengano efficacemente le perdite e istituisce una serie di strumenti di risoluzione per consentire alle autorità di gestire le banche soggette a risoluzione. A seconda del caso specifico, le autorità possono

¹ La BRRD e l'SRMR si applicano agli enti creditizi, alle imprese di investimento e ad altre categorie di enti finanziari di cui all'articolo 1 della BRRD e all'articolo 2 dell'SRMR. Tuttavia, nella presente relazione il termine generico "banca" è utilizzato per designare tutte le entità rientranti nell'ambito di applicazione di tali atti legislativi.

² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

³ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁴ Articolo 32, paragrafo 4, lettera d), BRRD.

decidere di utilizzare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, di creare una banca-ponte o una società veicolo per la gestione delle attività e di procedere al *bail-in*⁵.

Il quadro prevede inoltre norme concernenti la fornitura di un sostegno finanziario pubblico esterno alle banche soggette a risoluzione. Per ridurre il rischio di misure di salvataggio finanziate dai contribuenti, il quadro prevede la creazione di meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione e del Fondo di risoluzione unico – che deve essere finanziato da tutte le banche sul mercato – che costituiscono la principale fonte di sostegno finanziario esterno per le banche soggette a risoluzione.

Inoltre, l'SRMR istituisce il Comitato di risoluzione unico, incaricato di preparare ed effettuare la risoluzione delle banche stabilite negli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria, nonché di gestire il Fondo di risoluzione unico⁶.

L'articolo 129 della BRRD e l'articolo 94 dell'SRMR impongono alla Commissione di riesaminare l'applicazione del quadro di risoluzione e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sull'applicazione di tali strumenti giuridici erano previste rispettivamente entro giugno e dicembre 2018. Visti gli stretti legami tra detti strumenti, è opportuno procedere ad un riesame congiunto. Inoltre, per effettuare il riesame, è stato necessario attendere l'adozione del pacchetto bancario (descritto in maniera più dettagliata di seguito), che ha modificato alcuni importanti elementi del quadro di risoluzione, in particolare le norme concernenti il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili o MREL.

II. PANORAMICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO IN TERMINI DI APPLICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL QUADRO DI RISOLUZIONE

A. Stato di avanzamento del recepimento della BRRD

Il termine per il recepimento della BRRD era stato fissato al 31 dicembre 2014. Solo due Stati membri avevano comunicato di aver completato il recepimento della BRRD entro il suddetto termine e pertanto erano state avviate procedure d'infrazione nei confronti di quelli rimanenti per la mancata comunicazione.

Attualmente, tutti gli Stati membri hanno comunicato di aver completato il recepimento. La Commissione ha verificato che la BRRD è pienamente recepita in tutti gli Stati membri e ha archiviato i relativi casi d'infrazione concernenti la mancata comunicazione.

La Commissione sta attualmente esaminando la correttezza delle misure di recepimento nazionali.

⁵ Nella BRRD e nell'SRMR, per *bail-in* si intende "il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione [...]". Cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della BRRD e l'articolo 3, paragrafo 1, punto 33, dell'SRMR.

⁶ Nell'Unione bancaria, ciascuna autorità nazionale di risoluzione è responsabile della raccolta dei contributi al fondo di risoluzione nazionale pertinente. Questi sono quindi trasferiti al Fondo di risoluzione unico, gestito dal Comitato di risoluzione unico.

B. Stato di avanzamento dell'attuazione del quadro di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione

Nell'Unione europea è in corso l'attuazione della BRRD. Una serie di Stati membri ha fissato strategie di risoluzione e obiettivi MREL per tutte le banche nell'ambito delle rispettive competenze dirette. Ciò ha consentito alle banche di avviare la rimozione degli impedimenti a tali strategie e costituire risorse MREL. Dall'introduzione della BRRD, sono stati istituiti vari collegi di risoluzione intesi a concordare piani di risoluzione, valutazioni delle possibilità di risoluzione e MREL tra le autorità dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante incaricate della risoluzione di gruppi bancari nell'Unione europea⁷.

Nell'Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico si occupa del processo di preparazione dei piani di risoluzione per le banche nell'ambito delle sue competenze. Inoltre, il Comitato ha elaborato orientamenti sulle funzioni essenziali e sull'operatività del *bail-in* e sta tuttora lavorando su una serie di questioni, in particolare sulla continuità operativa e sui sistemi informatici gestionali. Il Comitato ha pubblicato in precedenza il documento "*Introduction to Resolution Planning*" (Introduzione alla pianificazione della risoluzione) e sta elaborando un manuale più dettagliato per la pianificazione della risoluzione ai fini della pubblicazione esterna.

Per quanto riguarda il MREL, l'approccio del Comitato di risoluzione unico si è evoluto dal 2016, in cui si basava su obiettivi informativi, fino a integrare nel 2017 requisiti vincolanti per le banche più grandi e più complesse, nonché adeguamenti specifici per le banche relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi del MREL. Gli orientamenti sul MREL del 2018 sull'applicazione, da parte del Comitato di risoluzione unico, delle disposizioni legislative sul MREL⁸, sono stati pubblicati dal Comitato alla fine del 2018. Nel complesso, le banche sono in una fase di transizione e, sebbene alcune presentino al momento ancora le carenze per quanto concerne il MREL, si stanno adoperando per conseguire gli obiettivi nei tempi fissati dal Comitato di risoluzione unico.

C. Modifiche del MREL presenti nel pacchetto bancario

Ad aprile 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il pacchetto bancario, che comprendeva modifiche a talune disposizioni della BRRD e dell'SRMR, ma anche alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) e al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)⁹. Alla luce dei termini previsti dai testi

⁷ Cfr. relazione dell'ABE sui collegi di risoluzione:

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2087449/EBA+Report+on+the+functioning+of+resolution+colleges+-+July+2018.pdf>

⁸ I documenti pertinenti sono disponibili ai seguenti indirizzi:

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2018_mrel_policy_-_first_wave_of_resolution_plans.pdf e https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/public_mrel_policy_2018_-_second_wave_of_plans.pdf

⁹ Nella seduta plenaria del 16 aprile 2019, il Parlamento europeo ha approvato i testi legislativi che costituiscono il cosiddetto "pacchetto bancario". Sono stati votati i seguenti testi: – risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE [COM(2016)0852 – C8-0481/2016 – 2016/0362(COD)] (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura); – risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento [COM(2016)0851 – C8-0478/2016 – 2016/0361(COD)] (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura); – risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento

legislativi, è probabile che le nuove norme diventino applicabili negli Stati membri nel corso del 2020.

Una parte delle disposizioni del pacchetto si riferisce al MREL. In particolare, prevede misure volte ad allineare il quadro legislativo vigente alla disciplina internazionale pertinente pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e comprende modifiche significative alla calibrazione, ai criteri di ammissibilità e alla ripartizione all'interno di un gruppo del requisito MREL nonché le conseguenze della sua violazione. Inoltre, il testo affronta la questione del riconoscimento contrattuale del *bail-in* per le passività emesse a norma del diritto del paese terzo nonché i poteri delle autorità di risoluzione di sospendere i pagamenti (poteri di moratoria).

D. Casi di applicazione delle disposizioni del quadro di risoluzione

Finora, l'esperienza sull'applicazione del quadro alle banche in dissesto o a rischio di dissesto è stata limitata.

Il caso del Banco Popular (giugno 2017) rappresenta l'unica risoluzione effettuata dopo l'entrata in vigore di tutte le disposizioni dell'SRMR¹⁰. Il programma di risoluzione del Banco Popular ha comportato la svalutazione e la conversione dei fondi propri dell'ente e la vendita dell'entità nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In questo contesto, Banco Santander è stato individuato come acquirente idoneo. In questo caso non è stato applicato alcun *bail-in* di passività al di là del debito subordinato e non è stato necessario il sostegno del Fondo di risoluzione unico¹¹.

Prima del caso del Banco Popular, la BRRD è stata applicata nel novembre 2015, quando le autorità italiane hanno sottoposto a risoluzione quattro banche (Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti). Questi casi si sono, tuttavia, verificati prima della data di applicazione delle disposizioni in materia di *bail-in*¹². Pertanto, sono state applicate solo le norme in materia di aiuti di Stato sulla ripartizione degli oneri (che impongono la svalutazione del capitale proprio e del debito subordinato), ma non il *bail-in* a norma della BRRD¹³.

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 [COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)]; – risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale [COM(2016)0854 – C8-0474/2016 – 2016/0364(COD)].

¹⁰ Il termine per l'applicazione delle disposizioni concernenti lo strumento del *bail-in* di cui alla BRRD era il 1° gennaio 2016, mentre per le altre disposizioni il termine per l'applicazione era il 1° gennaio 2015.

¹¹ Le misure sono state adottate a norma della decisione di risoluzione del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017 (SRB/EES/2017/08), approvata dalla decisione (UE) 2017/1246 della Commissione del 7 giugno 2017.

¹² L'articolo 130 della BRRD imponeva agli Stati membri di applicare talune disposizioni, comprese quelle concernenti il *bail-in*, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

¹³ Le disposizioni in materia di *bail-in* a norma della BRRD impongono la svalutazione e la conversione delle azioni e delle passività ammissibili fino a un minimo dell'8 % delle passività totali della banca prima di consentire l'accesso al sostegno finanziario esterno.

Inoltre, talune disposizioni del quadro di risoluzione sono state applicate in casi recenti di banche in difficoltà, che tuttavia non hanno comportato la risoluzione dell'ente:

- determinate banche hanno ricevuto un sostegno alla liquidità in via preventiva¹⁴. Tale sostegno è stato fornito a due banche greche (National Bank of Greece e Piraeus Bank) nell'aprile 2015¹⁵. Nel dicembre 2016 è stato concesso a Monte dei Paschi di Siena¹⁶ e nel gennaio e nell'aprile 2017 anche due banche italiane di medie dimensioni, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, hanno beneficiato dello stesso tipo di sostegno;¹⁷
- nel novembre 2015 la National Bank of Greece e Piraeus Bank hanno ricevuto ricapitalizzazioni cautelative¹⁸. Lo stesso tipo di sostegno è stato concesso dalle autorità italiane alla Banca Monte dei Paschi di Siena nel giugno 2017¹⁹;
- nel giugno 2017 Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto dalla BCE e il Comitato di risoluzione unico ha riscontrato che l'azione di risoluzione non era di interesse pubblico²⁰. Il quadro di risoluzione prevede che in questo caso si applichino le norme in materia di insolvenza conformemente al diritto nazionale. Pertanto, i due enti sono stati sottoposti a liquidazione amministrativa obbligatoria a norma del diritto italiano;
- relativamente alla banca lettone ABLV, AS e alla sua filiazione ABLV Bank Luxembourg S.A., a seguito della determinazione da parte della BCE del dissesto o del rischio di dissesto delle banche nel febbraio 2018, il Comitato di risoluzione unico ha assunto la decisione di non avviare un'azione di risoluzione, data l'assenza di interesse pubblico. Successivamente, ABLV AS ha presentato richiesta di liquidazione volontaria a norma del diritto lettone e ABLV Luxembourg AS è rimasta in un regime di sospensione dei pagamenti ai sensi del diritto lussemburghese.

Se del caso, la Commissione ha valutato la misura notificata dallo Stato membro nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato per il settore finanziario, che per il sostegno sotto forma di capitale impongono la ripartizione degli oneri per azionisti e creditori subordinati, nonché altre disposizioni, compresa la presentazione di un piano di ristrutturazione, ove pertinente.

III. Punti da valutare ulteriormente

A. Applicazione della BRRD e dell'SRMR

Ricapitalizzazione cautelativa

¹⁴ Liquidità sotto forma di garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o sulle passività di nuova emissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii), della BRRD e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera d), punti i) e ii), dell'SRMR.

¹⁵ Caso SA.41503.

¹⁶ Caso SA.47081.

¹⁷ Caso SA.47149.

¹⁸ L'aiuto è stato autorizzato dalla Commissione nei casi SA.43364 e SA.43365. L'espressione "ricapitalizzazione cautelativa" designa l'apporto di fondi propri a un ente solvente a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della BRRD e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii), dell'SRMR.

¹⁹ L'aiuto è stato autorizzato dalla Commissione nel caso SA.47677.

²⁰ Caso SA.45664.

La ricapitalizzazione cautelativa consente in circostanze eccezionali²¹ di ricapitalizzare una banca con fondi pubblici, per far fronte in modo tempestivo alle difficoltà che possano emergere nel contesto di uno scenario economico improbabile (individuato nello scenario avverso di una prova di stress) e che possano incidere sulle condizioni finanziarie di enti solventi. Ciò contribuisce a creare un approccio lungimirante alla stabilità finanziaria e a evitare potenziali deterioramenti che possano portare al dissesto di una banca. Per garantire che la ricapitalizzazione cautelativa sia utilizzata in maniera adeguata e nella logica del quadro di risoluzione, la BRRD e l'SRMR prescrivono il rispetto di varie condizioni, tra cui la solvibilità della banca, la garanzia che il sostegno finanziario pubblico non venga utilizzato per coprire le perdite subite e che si rischia di subire e la necessità della ricapitalizzazione cautelativa per far fronte a una carenza di capitale stabilita in una prova di stress o in una verifica della qualità delle attività. Inoltre, la misura deve avere carattere temporaneo ed essere proporzionata per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione nell'economia di uno Stato membro. Infine, la misura è subordinata all'approvazione finale a titolo della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

La Commissione ha osservato che può presentarsi l'esigenza di un ulteriore chiarimento delle condizioni e della procedura di concessione della ricapitalizzazione cautelativa, per garantire tempestività e coordinamento tra i soggetti pertinenti. Ad esempio, il quadro non specifica quale autorità dovrebbe confermare che la banca è "solvente" prima di ricevere la ricapitalizzazione cautelativa (né fornisce una definizione di solvibilità ai fini della ricapitalizzazione cautelativa) e non indica quale autorità dovrebbe individuare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro, che non possano essere coperte mediante ricapitalizzazione cautelativa.

Sulla base degli insegnamenti tratti dai primi casi, e in collaborazione con la BCE e il Comitato di risoluzione unico, la Commissione ha elaborato le migliori prassi su taluni aspetti della procedura, compreso il ruolo delle prove di stress e la loro interazione con una verifica della qualità delle attività. La Commissione continuerà ad adoperarsi in tal senso.

Misure di intervento precoce

La BRRD concede alle autorità di vigilanza poteri di intervento precoce, intesi a prevenire l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria di un ente e a ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tali poteri sono attivati qualora siano rispettati determinati indicatori specifici²², per consentire alle autorità competenti di adottare misure volte, tra l'altro, a richiedere all'organo di amministrazione dell'ente di preparare un programma d'azione o di cambiare la strategia

²¹ La misura è consentita per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria.

²² In particolare, l'articolo 27 BRRD prevede il potere dell'autorità competente di attivare misure di intervento precoce qualora "un ente violi o, a causa tra l'altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell'ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, della direttiva 2013/36/UE, del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 [...]".

aziendale dell'ente o la sua struttura giuridica e operativa. Le autorità competenti possono, in tale contesto, sostituire anche l'organo di amministrazione dell'ente²³.

L'applicazione di misure di intervento precoce è stata finora estremamente limitata ed è pertanto possibile trarre solo poche conclusioni provvisorie. L'interazione tra i poteri di intervento precoce conferiti alle autorità competenti sulla base delle normative nazionali di attuazione della BRRD e i poteri di vigilanza che possano essere esercitati sulla base della CRD e del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico nonché la potenziale sovrapposizione degli stessi potrebbero meritare un'ulteriore analisi²⁴. Inoltre, per quanto concerne l'Unione bancaria, potrebbe essere utile riflettere sulla possibilità di riprodurre le disposizioni in materia di poteri di intervento precoce di cui alla BRRD anche nell'SRMR, per evitare il ricorso a misure di recepimento nazionali divergenti.

Il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e l'accordo intergovernativo²⁵

In conformità dei precedenti accordi politici da parte dei ministri delle Finanze²⁶ e come confermato anche nell'esito del Vertice euro del dicembre 2018²⁷, il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico, essenziale per rafforzare la credibilità del meccanismo di risoluzione unico (SRM) nell'Unione bancaria, sarà istituito al più tardi entro la fine del periodo transitorio per la messa in comune dei mezzi nell'ambito del Fondo di risoluzione unico.

La Commissione ha più volte chiesto di predisporre quanto prima il sostegno comune²⁸. Nel dicembre 2018 il Vertice euro ha concordato che l'introduzione anticipata del sostegno sarebbe subordinata a progressi sufficienti nella riduzione dei rischi, da valutare nel 2020.

Sembra che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria condividano ampiamente il parere secondo cui il rimborso del sostegno comune da parte del Fondo di risoluzione unico sarebbe limitato solo ai comparti nazionali interessati nel caso in cui il sostegno dovesse essere utilizzato prima della fine del periodo transitorio²⁹. Ciò incide sugli importi che possano essere rimborsati e quindi concessi in prestito dal sostegno comune. Per garantire che, durante la fase di transizione, sia possibile anche ottenere un pieno accesso al sostegno, se del caso, sarà necessario concordare tempestivamente modifiche limitate all'accordo intergovernativo (in particolare poiché senza una rapida modifica di suddetto accordo, potrebbe esserci un beneficio limitato nell'attuazione anticipata).

²³ Tale decisione è stata adottata di recente dalla BCE in merito alla Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova e Liguria). Cfr. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190102.en.html>

²⁴ In particolare, articolo 16 SSMR.

²⁵ Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, 14 maggio 2014, 8457/14: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/it/pdf>.

²⁶ Dichiarazione dell'Eurogruppo e dei ministri ECOFIN sul sostegno al meccanismo di risoluzione unico, 20 dicembre 2013, 18137/13: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18137-2013-INIT/en/pdf>.

²⁷ Dichiarazione del Vertice euro, 14 dicembre 2018, e il mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico.

²⁸ Cfr., ad esempio, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia, 6.12.2017, COM(2017) 821 final e comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell'Unione bancaria, 11.10.2017, COM(2017) 592 final.

²⁹ Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dell'accordo intergovernativo.

Una delle opzioni disponibili sarebbe la messa in comune dei contributi ex ante ed ex post, a partire dal 2021, al fine di realizzare un sostegno comune di entità credibile e aumentare la resilienza dell'Unione bancaria.

Liquidità in caso di risoluzione

Una parte essenziale di una risoluzione efficace consiste nel garantire che una banca soggetta a risoluzione continui ad avere sufficiente liquidità per adempiere ai propri obblighi. La liquidità può provenire dal mercato o dai meccanismi ordinari della banca centrale. Qualora tali risorse siano temporaneamente insufficienti, il Fondo di risoluzione unico potrebbe essere utilizzato per fornire liquidità nel quadro della risoluzione.

Tuttavia, data l'entità delle eventuali esigenze di liquidità nel quadro della risoluzione, le risorse del Fondo di risoluzione unico, anche quando integrate da un sostegno di entità uguale o simile, possono non essere sufficienti per affrontare adeguatamente tali esigenze³⁰.

In conformità dell'articolo 73 SRMR, il Comitato di risoluzione unico può contrarre prestiti esterni onde assicurare la disponibilità delle risorse a sostegno della risoluzione, qualora non siano (ancora) disponibili contributi a tal fine. La Commissione ritiene che la disposizione consenta al Comitato di risoluzione unico di adottare mezzi adeguati per garantirne l'operatività, anche contraendo una quantità limitata di prestiti al di fuori di un contesto di risoluzione.

Inoltre, negli Stati membri esterni all'Unione bancaria, nonché nelle giurisdizioni dei paesi terzi³¹, la concessione del sostegno alla liquidità nel quadro della risoluzione è prevista senza limiti o con limiti ben al di sopra di quelli possibili all'interno dell'Unione bancaria, spesso con la possibilità di aumenti.

La Commissione sostiene pertanto vivamente le attuali riflessioni su altre fonti e soluzioni per la concessione del sostegno alla liquidità nel quadro della risoluzione e chiede che siano concordate e attuate nel corso del 2019. È importante che siano disponibili risorse sufficienti per fornire sostegno alla liquidità a breve termine, laddove necessario.

Altre questioni

L'articolo 129 BRRD prevede che la Commissione effettui una riflessione sulla base delle conclusioni della relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) sugli obblighi semplificati, pubblicata nel dicembre 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della

³⁰ Cfr., ad esempio, relazione dell'Eurogruppo, destinata ai leader, sull'approfondimento dell'UEM, 4 dicembre 2018, <https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/>; "Financing bank resolution: An alternative solution for arranging the liquidity required" (Finanziamento della risoluzione delle banche: una soluzione alternativa per preparare la liquidità richiesta), novembre 2018, W.P. de Groen, analisi approfondita richiesta dalla commissione ECON del Parlamento europeo, disponibile al seguente indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624423/IPOL_IDA\(2018\)624423_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624423/IPOL_IDA(2018)624423_EN.pdf) ; "How to provide liquidity to banks after resolution in Europe's banking union" (Come fornire liquidità alle banche dopo la risoluzione nell'Unione bancaria dell'Europa), novembre 2018, M. Demertzis, I. Gonçalves Raposo, P. Hüttl, G. Wolff, analisi approfondita richiesta dalla commissione ECON del Parlamento europeo, disponibile al seguente indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624422/IPOL_IDA\(2018\)624422_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624422/IPOL_IDA(2018)624422_EN.pdf)

³¹ Cfr., ad esempio, il Fondo di liquidazione ordinata degli Stati Uniti, 12 U.S.C. articolo 5390 [Dodd-Frank Act, articolo 210, lettera n)].

direttiva³², nonché della relazione dell'ABE sul requisito minimo delle passività ammissibili (MREL), pubblicata a norma dell'articolo 45, paragrafo 19, BRRD nel dicembre 2016³³.

La relazione dell'ABE sugli obblighi semplificati prevede una panoramica dell'applicazione delle disposizioni della BRRD, che consentono alle autorità competenti e di risoluzione di richiedere alle banche ammissibili piani di risanamento e di risoluzione semplificati. L'ammissibilità agli obblighi semplificati deve essere determinata in base a vari fattori, come delineato all'articolo 4 BRRD e al regolamento delegato sugli obblighi semplificati³⁴. La relazione illustra le diverse pratiche e i diversi approcci utilizzati dalle autorità competenti e di risoluzione per quanto riguarda l'applicazione degli obblighi semplificati. Alla luce di quanto precede, la relazione raccomanda un continuo monitoraggio delle divergenze rimanenti.

La Commissione tiene conto della relazione e ritiene che gli obblighi semplificati siano un elemento importante del quadro per garantire efficienza e proporzionalità dell'obbligo di elaborare piani di risanamento e di risoluzione, nonché per ridurre, se del caso, l'onere amministrativo delle autorità competenti e di risoluzione. La Commissione può pertanto riflettere sull'esigenza di migliorare il quadro a tale riguardo, tenendo conto dell'esito del monitoraggio degli obblighi semplificati da parte dell'ABE.

Il pacchetto bancario, adottato dai colegislatori il 16 aprile 2019, comprende varie misure intese a modificare il regime MREL e ha pertanto sostituito l'obbligo di revisione sulla base della relazione dell'ABE.

B. Interazione tra risoluzione e insolvenza e riflessione su un'eventuale ulteriore armonizzazione dell'insolvenza

Il regime di risoluzione costituisce un'eccezione alla procedura generale di insolvenza applicabile nel quadro delle normative nazionali. In particolare, qualora si determini che una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, nel caso in cui non vi sia alcuna misura alternativa del settore privato e sia di pubblico interesse sottoporre l'ente a risoluzione, si applicano le norme armonizzate previste dalla BRRD/dall'SRMR. In assenza di pubblico interesse a sottoporre la banca a risoluzione, la banca è liquidata, in base alle norme in materia di insolvenza conformemente alla normativa nazionale applicabile.

Al momento, i diritti fallimentari nazionali applicabili alle banche in dissesto non sono ampiamente armonizzati e l'applicazione delle norme in materia di insolvenza a livello nazionale varia tra Stati membri. La BRRD e/o l'SRMR hanno finora introdotto solo un elemento limitato di armonizzazione. In particolare, la BRRD prescrive che taluni depositi ammissibili non protetti abbiano un livello di priorità superiore nell'ambito della procedura di insolvenza nazionale rispetto ad altre passività ordinarie, non

³²<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1720738/EBA+Report+on+the+Application+of+Simplified+Obligations+and+Waivers+in+Recovery+and+Resolution+Planning.pdf>

³³<https://eba.europa.eu/documents/10180/1695288/EBA+Final+MREL+Report+%28EBA-Op-2016-21%29.pdf>

³⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1075>

garantite e non privilegiate e che i depositi protetti abbiano un livello di priorità nell'ambito della procedura di insolvenza superiore rispetto a quelli ammissibili non protetti³⁵. La classificazione nella procedura di insolvenza è stata ulteriormente armonizzata mediante la direttiva sulla gerarchia dei creditori delle banche che modifica la BRRD³⁶. La direttiva ha creato una nuova classe di debito (debito chirografario "non preferito"), che in caso di insolvenza ha un grado di priorità superiore alle passività subordinate, ma inferiore alle passività chirografarie.

La clausola di revisione dell'SRMR prevede che la Commissione valuti se armonizzare ulteriormente le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto o a rischio di dissesto.

Le differenze tra i regimi di insolvenza in tutta l'Unione bancaria possono essere fonte di sfide e complessità per l'autorità di risoluzione, in particolare quando l'insolvenza è impiegata come controfattuale nel contesto delle misure sulle banche transfrontaliere soggette a risoluzione (per rispettare il principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato"³⁷). È necessaria maggiore esperienza per comprendere se e come tali questioni debbano essere affrontate. Tuttavia, la Commissione può già individuare alcuni elementi della normativa in materia di insolvenza bancaria per le banche in dissesto, che possano meritare ulteriore riflessione. Essi comprendono una valutazione sul rango applicabile dei crediti nelle procedure nazionali di insolvenza in diversi Stati membri, anche per determinare se sia auspicabile un ulteriore allineamento tra il rango in caso di insolvenza e di risoluzione³⁸. Potrebbe essere necessaria maggiore chiarezza sulle procedure disponibili a livello nazionale per la liquidazione di banche dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto, ma per le quali non sia di pubblico interesse avviare un'azione di risoluzione. La BRRD e/o l'SRMR non specificano le modalità in cui dovrebbero svolgersi le procedure di insolvenza per tali banche, poiché questi elementi non sono armonizzati e la relativa determinazione spetta al legislatore nazionale.

La Commissione ha avviato uno studio per acquisire una migliore comprensione di tali questioni³⁹. L'obiettivo dello studio sarà fornire una base per l'analisi delle divergenze nei quadri in materia di insolvenza per le banche ai sensi delle diverse normative nazionali e valutare le interazioni tra tali quadri e le norme in materia di risoluzione. Lo studio dovrebbe altresì individuare potenziali opzioni per l'armonizzazione, compresa l'eventuale introduzione della procedura di liquidazione amministrativa nell'Unione europea.

³⁵ Articolo 108 BRRD.

³⁶ Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza.

³⁷ Il principio è codificato all'articolo 34 BRRD e prevede che gli azionisti e creditori non subiscano perdite superiori in caso di risoluzione rispetto all'insolvenza.

³⁸ In caso di armonizzazione del rango dei crediti nelle procedure di insolvenza, è opportuno prestare debita considerazione allo status di determinati creditori privilegiati, ad esempio autorità fiscali, istituzioni di sicurezza sociale, lavoratori/dipendenti.

³⁹ Lo studio è stato avviato in seguito a una richiesta e una dotazione di bilancio resa disponibile dal Parlamento europeo per un progetto pilota sull'Unione bancaria. Un bando di gara è stato pubblicato il 7 settembre 2018, cfr. <https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:389651-2018:TEXT:EN:HTML&ticket=ST-35512292-rGDZ9PTvzUdNJZvojeKKI1EdXBHdQdHshD8PU99JSVKIfmyXIsA4zPHRCzeoTNQsdCLBE7Iu53KzhFMVrszG9zW-jpJZscgsw0KeumEE0mYyCS-1dilRzzzQczGl03GpkcVaEJS1fqVDK0xcTDeIqmAExgb>

C. Funzionamento del meccanismo di risoluzione unico (SRM) e del Comitato di risoluzione unico

La clausola di revisione dell'SRMR prevede che la Commissione debba effettuare una valutazione dei diversi aspetti connessi alla governance e al funzionamento del meccanismo di risoluzione unico (SRM) e del Comitato di risoluzione unico.

I punti elencati per la revisione, di seguito raggruppati per comodità, comprendono:

- la valutazione delle interazioni del Comitato di risoluzione unico (e del meccanismo di risoluzione unico in generale) con altri soggetti nel processo di risoluzione nonché con l'ABE, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA);
- la valutazione della necessità di rivedere il livello-obiettivo o il punto di riferimento del Fondo di risoluzione unico;
- la valutazione dei dispositivi di governance interna del Comitato di risoluzione unico e di altre questioni operative, in particolare il portafoglio di investimenti del Comitato;
- la valutazione dello status giuridico del Comitato in qualità di agenzia dell'Unione.

Quale osservazione preliminare, la Commissione osserva che il Comitato di risoluzione unico ha assunto pieni poteri di risoluzione nel 2016 e ha avuto bisogno di tempo per determinare il suo funzionamento interno e completare l'organico. Non vi sono pertanto informazioni o esperienza sufficienti per effettuare una revisione approfondita.

È tuttavia possibile formulare alcune considerazioni preliminari.

Per quanto riguarda la procedura istituita nell'SRMR per l'adozione di un programma di risoluzione⁴⁰, sono previste diverse fasi ed è necessario un coordinamento tra vari soggetti, compresi il Comitato di risoluzione unico, le autorità nazionali di risoluzione, la Banca centrale europea e la Commissione. Inoltre, per preservare la stabilità finanziaria ed evitare ripercussioni negative sul mercato, la procedura prevede che il programma di risoluzione sia adottato ed eseguito in brevissimo tempo. Pur presentando alcune sfide, la procedura garantisce che le decisioni sulla risoluzione delle banche siano adottate rapidamente, preservando al contempo i ruoli e le prerogative di tutti i soggetti interessati.

Al di fuori della procedura di risoluzione, il Comitato di risoluzione unico ha collaborato con le autorità nazionali, conformemente alle procedure stabilite nel quadro. Nel ciclo di pianificazione della risoluzione del 2017, il Comitato di risoluzione unico ha fissato obiettivi MREL vincolanti a livello consolidato per la maggior parte dei gruppi bancari più grandi nell'ambito delle sue competenze; entro il 2020 esso intende fissare obiettivi vincolanti per tutti i gruppi nel quadro delle sue competenze.

Relativamente all'ABE, il 27 novembre 2017 la Commissione ha pubblicato una relazione sul ruolo dell'ABE per quanto riguarda le procedure di mediazione in caso di risoluzione⁴¹. La relazione ha affrontato alcune questioni che l'ABE ha portato all'attenzione della Commissione. Tutte queste questioni riguardano disposizioni del

⁴⁰ Articolo 18 dell'SRMR.

⁴¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0661>

regolamento istitutivo dell'ABE⁴², in corso di modifica nell'ambito della revisione delle autorità europee di vigilanza (AEV)⁴³.

Per quanto concerne la revisione del livello-obiettivo e del punto di riferimento per il Fondo di risoluzione unico, l'SRMR stabilisce che al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1° gennaio 2016, il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti⁴⁴. Analogamente, la BRRD prevede che, entro il 31 dicembre 2024, il meccanismo di finanziamento degli Stati membri disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio⁴⁵. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare, una possibilità a cui alcuni Stati membri sono ricorsi nel recepire la BRRD.

Dal 2014 sono stati adottati diversi regolamenti delegati e di esecuzione che stabiliscono le modalità relative ai contributi ex ante⁴⁶ ed ex post⁴⁷ da raccogliere per il Fondo di risoluzione unico e i meccanismi di finanziamento nazionali. Successivamente, all'interno dell'Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico ha calcolato e, mediante le autorità nazionali di risoluzione, ha avviato la raccolta dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico⁴⁸. Al di fuori dell'Unione bancaria, le banche stanno ora contribuendo ai meccanismi di finanziamento nazionali.

Nell'ottobre 2016 l'ABE ha adottato una relazione sul punto di riferimento per fissare il livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione⁴⁹. La relazione ha raccomandato di modificare la base del livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione dai depositi protetti alle passività totali meno i depositi protetti, al fine di conseguire maggiore coerenza con il quadro normativo. Tuttavia, la relazione ha altresì evidenziato che le autorità e gli enti di risoluzione devono conoscere con certezza i contributi durante la preparazione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e che è opportuno evitare la volatilità nell'ambito del livello-obiettivo durante tale periodo.

In questa fase, il Fondo di risoluzione unico è ancora in corso di costituzione e non è mai stato utilizzato per alcuna azione di risoluzione. È pertanto opportuno prestare

⁴² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).

⁴³ Proposta della Commissione COM(2017) 536 final del 20 settembre 2017.

⁴⁴ Articolo 69, paragrafo 1, SRMR.

⁴⁵ Articolo 102, paragrafo 1, BRRD.

⁴⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico.

⁴⁷ Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali.

⁴⁸ <https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0>.

⁴⁹ In conformità dell'articolo 102, paragrafo 4, BRRD. Report on the appropriate target level basis for resolution financing arrangements (Relazione sulla base appropriata del livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione), EBA-OP-2016-18, 28 ottobre 2016, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/Report+on+the+appropriate+target+level+basis+for+resoluti+on+financing+arrangements+%28EBA-OP-2016-18%29.pdf>

attenzione al raggiungimento del livello-obiettivo e alla garanzia della piena attuazione delle disposizioni giuridiche vigenti. Le modifiche del livello-obiettivo o del punto di riferimento, nonché dei contributi non sembrano necessarie in questa fase della procedura.

Qualsiasi ulteriore valutazione potrebbe essere effettuata solo dopo che l'intero meccanismo di concessione del finanziamento in caso di risoluzione sarà completato e potenzialmente sottoposto a verifica in casi concreti. È sufficiente affermare in questa fase che l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite del settore privato, in particolare a seguito delle norme in materia di MREL previste dal pacchetto bancario, e la crescita del Fondo di risoluzione unico possono essere considerati strumenti validi per ridurre la possibile esposizione di emittenti sovrani al settore bancario.

Per quanto riguarda la questione della governance del Comitato di risoluzione unico e il cambiamento del suo status giuridico da agenzia a istituzione dell'UE⁵⁰, viste la sua recente creazione e l'esperienza pratica limitata acquisita finora, non vi sono elementi sufficienti in questa fase per suggerire modifiche alle disposizioni vigenti. Al riguardo, la Commissione sottolinea che tale cambiamento dello status giuridico richiederebbe una modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Infine, in vista della potenziale adesione all'Unione bancaria degli Stati membri non partecipanti, si potrebbe riflettere sulle modalità di partecipazione al meccanismo di risoluzione unico (SRM) degli Stati membri in via di adesione.

IV. CONCLUSIONI

La Commissione fa il punto sulle questioni qui esaminate, sulla base dell'esperienza limitata da essa acquisita dalla data di applicazione del quadro di risoluzione.

Il quadro è stato applicato solo in un numero limitato di casi. Di questi, solo uno ha riguardato la risoluzione di un ente a norma dell'SRMR. È inoltre opportuno notare che alcuni di questi casi riguardavano "questioni pregresse" accumulate nel corso della crisi finanziaria o precedentemente.

Inoltre, le disposizioni concernenti lo strumento del *bail-in* e l'istituzione del Comitato di risoluzione unico sono diventate applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2016. Altri elementi, ad esempio la pianificazione della risoluzione per enti più grandi e complessi e le disposizioni concernenti il MREL, richiedono un'introduzione graduale per essere pienamente attuati.

Inoltre, talune parti essenziali del quadro, comprese le disposizioni sul MREL, i poteri di moratoria e il riconoscimento delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, sono in fase di modifica e, una volta in vigore, si applicheranno i periodi di transizione.

Alla luce di quanto precede, in questa fase è prematuro elaborare e adottare proposte legislative.

⁵⁰ L'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), punto i), SRMR prevede che, nell'ambito della revisione della normativa, la Commissione valuti se "è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, al Consiglio e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario".

La Commissione continuerà, tuttavia, a monitorare l'applicazione del quadro di risoluzione e valuterà ulteriormente le questioni individuate in precedenza, anche in considerazione degli elementi aggiuntivi previsti dallo studio avviato di recente sull'armonizzazione dei diritti fallimentari nazionali e dell'esperienza derivante dall'eventuale applicazione futura del quadro di risoluzione.

A tal fine, la Commissione avvierà inoltre una discussione approfondita delle questioni individuate nella presente relazione in merito alla BRRD/all'SRMR (nonché delle questioni che possano emergere dall'applicazione del quadro di risoluzione) con esperti nominati dal Parlamento europeo, dagli Stati membri e da tutti i portatori di interessi pertinenti.

In tale contesto, la Commissione terrà conto anche dell'interazione con l'evoluzione delle politiche in relazione all'assicurazione dei depositi, compreso il lavoro del gruppo ad alto livello istituito dall'Eurogruppo⁵¹, e della revisione della direttiva sul sistema di garanzia dei depositi⁵².

⁵¹ Relazione dell'Eurogruppo, destinata ai leader, sull'approfondimento dell'UEM del 4 dicembre 2018.

⁵² Direttiva 2014/49/CE.